

**REGIONE SICILIANA**  
**CEFPAS**  
**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE**  
**E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**  
**CALTANISSETTA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO**

N. 653

OGGETTO: Procedura di gara mediante RDO n. 1547693 sul MEPA di CONSIP SpA per l'affidamento per n. 4 anni del servizio di manutenzione dei presidi antincendio. Aggiudicazione e stipula contratto con la società Di. M.a.r.c.a. Service srl di Gela (CL). CIG Z241E2203F.

L'anno duemiladiciassette il giorno.....27..... del mese di giugno..... presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.**

individuato, nel rispetto di quanto previsto all'art 3, comma 6, del D. Lgs. n° 502/92, nel Direttore Amministrativo, Dott. Calogero Muscarnera, giusta Nota Prot. N° 5135 del 19/06/2017, trasmessa dal Direttore del Centro, Dott. Angelo Lomaglio, all'Assessorato Regionale alla Salute, con l'intervento del Direttore della Formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTA la deliberazione n. 391 del 20 aprile 2017, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della RDO in oggetto;

VISTA la nota n. 3878 del 10/05/2017 di nomina della commissione di gara;

VISTI i verbali di gara del 10 e del 12 maggio 2017, cui si fa rinvio;

PRESO ATTO dal primo verbale di gara che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione alla RDO da parte dei seguenti concorrenti:

#	Denominazione concorrente	Partita IVA	Data presentazione offerta
1	BARTOLOTTA ESTINTORI DI MIRAGLIA M. E C. S.A.S.	01719910851	08/05/2017 21:42:45
2	DI.M.A.R.C.A. SERVICE SRL	01442190854	05/05/2017 08:18:36
3	TECNOFIAMMA	01421980853	08/05/2017 17:15:14

*[Handwritten signature]*

CONSIDERATO che la *lex specialis* di gara, a pena di esclusione, prevedeva, tra gli altri, i seguenti requisiti speciali di partecipazione, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37, con particolare riguardo alle lettere d) -impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie- e g) -impianti di protezione antincendio
- iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione svolta;

ESAMINATI i verbali di gara del 10 e del 12 maggio 2017 e la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte concorrenti;

VISTA la nota n. 4455 del 25/05/2017, cui si fa rinvio, di riscontro da parte della Direzione del Centro dei due sopraindicati verbali redatti dalla commissione di gara;

RILEVATO dalla suindicata nota che la società DI. M.A.R.C.A. Service srl è stata ammessa alla successiva fase del procedimento di gara;

RILEVATO, sempre dalla suindicata nota, che il rappresentante legale della società Bartolotta Estintori e il rappresentante legale della società Tecnofiamma hanno sottoscritto apposita dichiarazione ai sensi di legge, contenuta nel c.d. "Allegato I" predisposto dalla stazione appaltante, circa il possesso dell'iscrizione all'ANGA;

RILEVATO, inoltre, che il rappresentante legale della società Bartolotta Estintori nell'istanza di partecipazione alla gara ha altresì dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ex art.105 del D.Lgs.50/2016, in caso di aggiudicazione, proprio per le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione svolta, affidata alla società Euro Ambiente soc. coop., iscritta all'ANGA;

RILEVATO che da una consultazione *on line* di detto Albo, effettuata dalla commissione, è emersa la carenza in capo alla due sopraccitate società del requisito dell'iscrizione all'ANGA;

RITENUTO che la mancata iscrizione all'ANGA non possa essere colmata attraverso il ricorso al subappalto;

RITENUTO, infatti, che il subappalto sia un istituto che interviene eventualmente dopo l'aggiudicazione e rappresenta una modalità di esecuzione dell'appalto da parte di un soggetto che già al momento della partecipazione alla gara deve essere pienamente qualificato e in possesso di tutti i

requisiti per l'ammissione alla procedura, prescritti dalla legge e dalla *lex specialis*;

RILEVATO dalla suindicata nota n. 4455/2017 che la Direzione del Centro, stante la situazione di incertezza, ha disposto di accertare attraverso apposita richiesta di chiarimenti l'effettivo possesso del requisito di partecipazione *de quo* in capo ad entrambe le società;

VISTE, al riguardo, le note n. 4456 e n. 4457 del 25/05/2017, cui si fa rinvio, inviate rispettivamente alla società Tecnofiamma ed alla società Bartolotta Estintori, con le quali è stato assegnato il termine di 5 giorni per fornire i chiarimenti richiesti;

VISTA la lettera di riscontro pervenuta da parte della società Tecnofiamma, acquisita al prot. n. 4470 del 26/05/2017, cui si rinvia;

PRESO ATTO che il rappresentante legale di detta società ha esplicitamente dichiarato di non essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA);

RITENUTO, pertanto, di escludere la società Tecnofiamma, per carenza di un requisito essenziale di partecipazione alla gara;

PRESO ATTO, altresì, che non è pervenuto alcun riscontro alla nota di richiesta prot. n. 4457 del 25/05/2017 da parte della società Bartolotta Estintori;

RITENUTO, pertanto, di escludere anche la società Bartolotta Estintori, per mancato riscontro della richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante circa il possesso dell'iscrizione all'ANGA e, pertanto, per mancata dimostrazione del requisito di partecipazione *de quo*;

RILEVATO, infine, dai verbali di gara e dalla nota n. 4455/2017 che il rappresentante legale della Società Visa Estintori srl ha dichiarato ai sensi di legge di non essere in possesso né del requisito di cui alla lett. d) dell'art. 1 del D.M. 37/2008 né dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA);

RIBADITA l'essenzialità, proprio per la tipologia di impianto antincendio di cui il Cefpas dispone, del possesso in capo a ciascun partecipante alla gara, dell'abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37, con riguardo sia alla lettera d) -impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie- che alla lettera g) -impianti di protezione antincendio;

RIBADITA anche l'essenzialità del possesso in capo a ciascun partecipante alla gara dell'iscrizione all'ANGA, quale requisito di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto ed alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per il Cefpas, presupponendo una specifica organizzazione aziendale;

RITENUTO, inoltre, che l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali da parte del concorrente consenta il corretto espletamento di attività delicate e pericolose, caratterizzate dall'impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche;

RITENUTO, infine, che la carenza dell'iscrizione all'ANGA non è superabile attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a tutela di un interesse di primario rilievo come la tutela dell'ambiente;

RITENUTO, pertanto, dalla Direzione del Centro di escludere dalla procedura di gara la Società Visa Estintori srl, per carenza dei due requisiti speciali di partecipazione soprariportati;

VISTO il verbale di gara del 6 giugno 2017, cui si rinvia;

RILEVATO che la società DI. M.A.R.C.A. Service srl ha offerto un ribasso percentuale pari al 51% sull'importo a base d'asta;

CONSIDERATO che l'art. 5 del Capitolato Speciale di gara prot. n. 3420 del 26/04/2017 prevede la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia conveniente e congrua;

RITENUTA valida l'offerta economica presentata dalla Società DI. M.A.R.C.A. Service srl;

RITENUTO, pertanto, anche per ragioni di opportunità ed economicità dell'azione amministrativa, di aggiudicare definitivamente la gara in oggetto in favore della Società DI. M.A.R.C.A. Service srl di Gela, P. IVA 01442190854;

RITENUTO che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;


RITENUTO che la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, secondo le previsioni dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 viene effettuata nei confronti del solo aggiudicatario, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015;

RITENUTO che il contratto, attraverso il documento generato dal sistema telematico di CONSIP spa, sarà stipulato all'esito positivo dei controlli effettuati sul possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

RITENUTO, inoltre, di approvare i tre verbali di gara del 10 e 12 maggio e del 6 giugno 2017, ratificando integralmente l'operato della commissione;

RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva presunta pari a € 14.168,15 IVA esclusa così suddivisa:

- € 6.997,20 IVA esclusa quale canone complessivo per n. 4 anni, pari a € 1.749,30 IVA esclusa annuali, per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria;
- € 7.004,75 IVA esclusa quale importo complessivo presunto per la fornitura dei presidi antincendio che si stima saranno acquistati dal Cefpas nel corso dei 4 anni e che saranno pagati sulla base dei prezzi derivanti dall'applicazione agli importi unitari indicati nel Capitolato tecnico del ribasso percentuale offerto dalla Società aggiudicataria;



- € 166,20 IVA esclusa per oneri per la sicurezza da interferenze stimati per n. 4 anni dall'RSPP (*Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione*) del Cefpas, ing. Ignazio Infantino, e contenuti nel DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*) elaborato in relazione alla gara *de qua*;

DATO ATTO che il Capitolato Speciale di gara prevede che l'importo stimato per la fornitura dei presidi antincendio potrebbe subire uno scostamento in aumento o in diminuzione pari al 20%;

DATO ATTO che saranno pagati alla società aggiudicataria solo i presidi antincendio effettivamente acquistati dal Cefpas nel corso del rapporto contrattuale;

CONSIDERATO che i prezzi unitari IVA esclusa dei singoli presidi antincendio oggetto della fornitura -derivanti dall'applicazione ai prezzi unitari indicati nel Capitolato tecnico del ribasso percentuale offerto dalla Società aggiudicataria- sono i seguenti:

- Estintore a polvere	€ 30,94
- Estintore a polvere	€ 28,03
- Lancia per idrante UNI 45	€ 27,44
- Manichetta per idrante UNI 45	€ 30,63
- Cassetta kit pronto soccorso e kit di reintegr	€ 14,70;

Il funzionario istruttore che, visti gli atti d'ufficio, sulla scorta dei documenti citati nel presente documento e su disposizione della Direzione del Centro, propone l'adozione della presente delibera; con l'assistenza del Direttore della Formazione, il quale esprime parere favorevole

### DELIBERA

- Approvare, per i motivi espressi in premessa, i verbali di gara del 10 e 12 maggio e del 6 giugno 2017, ratificando integralmente l'operato della commissione.
- Escludere le seguenti ditte concorrenti, per carenza dei requisiti speciali di partecipazione alla gara di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
  - Bartolotta Estintori di Miraglia M. e C. sas
  - Tecnofiamma
  - Visa Estintori srl.
- Ammettere la società DI. M.A.R.C.A. Service srl di Gela (CL), P. IVA 01442190854.
- Aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RdO n. 1547693 sul MEPA di CONSIP SpA in favore della società DI. M.A.R.C.A. Service srl di Gela (CL), P. IVA 01442190854, che ha presentato il ribasso percentuale pari al 51% sull'importo a base d'asta.
- L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
- Autorizzare la spesa complessiva presunta pari a € 14.168,15 IVA esclusa così suddivisa:
  - € 6.997,20 IVA esclusa quale canone complessivo per n. 4 anni, pari a € 1.749,30 IVA esclusa annuali, per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria;
  - € 7.004,75 IVA esclusa quale importo complessivo presunto per la fornitura dei presidi antincendio che si stima saranno acquistati dal Cefpas nel corso dei 4 anni e che saranno pagati sulla base dei prezzi derivanti dall'applicazione agli importi unitari indicati nel Capitolato tecnico del ribasso percentuale offerto dalla Società aggiudicataria;
  - € 166,20 IVA esclusa per oneri per la sicurezza da interferenze.
- Provvedere che i prezzi unitari IVA esclusa dei presidi antincendio da acquistare nel corso del rapporto contrattuale sono i seguenti:
 

- Estintore a polvere	€ 30,94
- Estintore a polvere	€ 28,03
- Lancia per idrante UNI 45	€ 27,44
- Manichetta per idrante UNI 45	€ 30,63

- Cassetta kit pronto soccorso e kit di reintegro € 14,70.

H. Alla spesa si farà fronte nei limiti dell'importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di costo.

I. Sottoscrivere il contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, all'esito positivo dei controlli effettuati sul possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo alla società aggiudicataria DI. M.A.R.C.A. Service srl di Gela (CL).

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE  
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Calogero Muscamera)

Il funzionario istruttore  
(Dott.ssa M. Caterina Reina)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali  
Dott.ssa Mariassunta Saia  
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

